



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 546 del 2010, proposto da: Beton Villa Spa in Persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Sesana Carlo Marino, Beton Villa Spa in Qualità di Capogruppo Mandataria R.T.I. con Euro Consorzio Lavori Sc A Rl e Aertermica Spa, Euro Consorzio Lavori S.C.A R.L. in Persona del Pres. del Consig. di Ammin. e Legale Rappresentante Marchetti Maurizio, Euro Consorzio Lavori S.C.A R.L. in Qualità di Mandante con i L Costituendo R.T.I. con Beton Villa Spa e Aertermica Spa, Aertermica Spa in Persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Vassalli Diego, Aertermica Spa in Qualità di Mandante del Costituendo R.T.I. con Beton Villa Spa e Euro Consorzio Lavori Sc A Rl, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Bezzi, Aldo Coppetti, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, via Cadorna, 7;

contro

Provincia di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Vavassori, Bortolo Pasinelli, Katia Nava, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16;

nei confronti di

Itinera Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Giardini, Alessandro Mazza, Flavia Manerba, con domicilio eletto presso Flavia Manerba in Brescia, via Solferino, 53;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della nota 13 maggio 2010 prot. n°51775 11 16, con la quale la Provincia di Bergamo ha comunicato l'esclusione delle ricorrenti dalla gara di appalto indetta con il metodo del massimo ribasso come da determinazione 22 dicembre 2009 n°3964 del Dirigente del settore viabilità e protezione civile della Provincia di Bergamo per la progettazione esecutiva e realizzazione della variante all'abitato di Zogno della S.P. ex S.S. 470;

del verbale di gara 11 maggio 2010 n°10, nella parte in cui ha disposto l'esclusione dalla gara stessa del RTI costituendo fra le ricorrenti ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara stessa alla Itinera S.p.a.;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, e in particolare:

dell'aggiudicazione definitiva, ove emanata;

dell'art. 3 comma 4 lettera A delle "Disposizioni amministrative" 061 – Relazioni facenti parte degli elaborati di progetto, ove interpretato nel senso che il concorrente dovesse a pena di esclusione trasmettere unitamente alla offerta economica una dichiarazione di presa d'atto ai sensi dell'art. 90 comma 5 del D.P.R. 554/99;

nonché per la condanna

dell'amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica mediante riammissione alla gara e riformulazione della graduatoria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Bergamo e di Itinera Spa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che le ricorrenti impugnano l'esito di gara di cui agli atti indicati in epigrafe in quanto, pur avendo formulato un'offerta migliore dell'aggiudicataria, sono state escluse dalla gara stessa per non aver reso nell'offerta stessa la dichiarazione prevista a pena di inammissibilità dall'art. 90 comma 5 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n°554 e altresì richiesta dall'art. 3 comma 4 delle "disposizioni amministrative" facenti parte degli elaborati di progetto (cfr. doc. 11 ricorrenti, copia verbale 11 maggio 2010 pp. 9 e 12);

che la riportata norma delle "Disposizioni amministrative" fa parte degli elaborati di progetto (cfr. doc. 15 ricorrenti, copia di esse), i quali sono a loro volta parte degli atti di gara che ogni concorrente, nella domanda di partecipazione, doveva "accettare in ogni sua condizione" (cfr. doc. 1 ricorrenti, copia bando, p. 21). Tale onere di informazione e accettazione in proposito appare poi secondo logica non assurdo né sproporzionato: la norma in esame si riferisce ai lavori a corpo, come sono alcuni di quelli per cui è causa (cfr. doc. 1 ricorrenti, cit.), e impone al concorrente "di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili" e all'esito di "integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i

prezzi unitari che ritiene di offrire”; impone però, a garanzia dell’amministrazione, di precisare a pena di inammissibilità che “l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile” (così il testo del citato art. 3 comma 4, conforme sul punto all’art. 90 comma 5 del D.P.R. 554/1999). Si tratta all’evidenza di una pretesa non certo illogica né per l’amministrazione né per un operatore del settore;

che pertanto manca il fumus del ricorso;

che l’udienza pubblica per la trattazione del merito, verrà fissata dopo la formazione del giudicato cautelare;

P.Q.M.

respinge la suindicata istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2010

IL SEGRETARIO